



Comune di Codogno

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari Norme Tecniche

Norme in deroga all'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod. (Nuovo Codice della Strada), integrato con il D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod. (Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 28 febbraio 2008

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 26 settembre 2013

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Obiettivi del Piano	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione.....	3
Articolo 3 - Zonizzazione del centro abitato.....	3
Articolo 4 - Definizione e classificazione delle strade	4
Articolo 5 - Classificazione degli impianti pubblicitari.....	4
Articolo 6 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali.....	5
Articolo 7 - Limitazioni	6
Articolo 8 - Collocazione vietata	6
Articolo 9 - Disciplina Generale di inserimento e deroghe.....	7
Articolo 10 - Abaco specifico	8
Articolo 11 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante	8
CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI	10
Articolo 12 - Definizione degli impianti privati, tipologie consentite.....	10
Articolo 13 - Schede inserimento impianti privati.....	10
Articolo 14 - Altri impianti.....	19
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI	21
Articolo 15 - Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione	21
Articolo 16 - Identificazione	21
Articolo 17 - Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale ..	21
Articolo 18 - Affissione manifesti mortuari	21
Articolo 19 - Affissione manifesti commerciali.....	21
Articolo 20 - Schede inserimento impianti di pubblica affissione	21
CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE	24
Articolo 21 - Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta	24
Articolo 22 - Assegnazione Spazi privati per le affissioni	24
Articolo 23 - Identificazione	24
CAPO V - INSEGNE D'ESERCIZIO	25
Articolo 24 - Definizione e disciplina generale di collocazione delle insegne di esercizio	25
Articolo 25 - Divieti.....	26

Articolo 26 -	Illuminazione	26
Articolo 27 -	Materiali	27
Articolo 28 -	Insegne a portale.....	27
Articolo 29 -	Insegne di pubblico interesse	27
Articolo 30 -	Targhe.....	28
CAPO VI - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI		29
Articolo 31 -	Disposizioni generali.....	29
Articolo 32 -	Individuazione delle competenze	29
Articolo 33 -	L'autorizzazione	29
Articolo 34 -	Obblighi del titolare dell'autorizzazione	30
Articolo 35 -	Revoca dell'autorizzazione.....	30
Articolo 36 -	Concessioni d'uso del suolo	30
CAPO VII - VIGILANZA E SANZIONI		32
Articolo 37 -	Vigilanza	32
Articolo 38 -	Sanzioni	32
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI		33
Articolo 39 -	Tolleranze, norme transitorie e finali.....	33
Articolo 40 -	Entrata in vigore e quadro normativo di riferimento	33

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Obiettivi del Piano

1. Obiettivo principale del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, di seguito denominato "Piano", è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale al fine di razionalizzarne il posizionamento, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie¹.
2. Le presenti norme riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel D.Lgs. n. 507/1993 e loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Piano si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impianistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico architettonici e quelli paesaggistici presenti nel territorio comunale.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il Piano stabilisce le norme, le condizioni e le eventuali deroghe da osservare per il collocamento sia permanente che temporaneo degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati, all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod.
2. Fuori dai centri abitati l'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod., dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod., nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.

Articolo 3 - Zonizzazione del centro abitato

1. Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti tre zone omogenee, visibili su cartografia allegata:
 - **Zona A1 - zona delimitata dalla circonvallazione compresa la stessa:**
tale zona è considerata zona di pregio e valore storico ambientale. In tale zona il Piano adotta criteri di salvaguardia e tutela. Gli impianti pubblicitari ammessi dovranno rispondere ai criteri progettuali e usare i materiali indicati dall'Amministrazione Comunale. Le tipologie ammesse sono quelle di seguito indicate nelle schede distributive.
 - **Zona A2 - zona residua della città:**
corrisponde alla restante parte del centro abitato; per le tipologie pubblicitarie ammesse e le caratteristiche di collocazione si rimanda alla consultazione delle schede distributive.
 - **Zona A3 - zone industriali/polo industriale Mirandola:**
corrisponde alle aree a forte carattere industriale (Mirandola e altre zone periferiche della città).
2. Fatte salve le norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità, in tali zone la collocazione di cartelli, insegne e di altri mezzi pubblicitari deve avvenire, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod. e dal relativo Regolamento di applicazione approvato con D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod.
3. Tutte le zone sopra descritte sono individuate e distinte cromaticamente nell'allegata cartografia denominata "Zonizzazione del territorio comunale", parte integrante del presente Piano.

¹ D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod., D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod., D.Lgs. n. 360/1993 e succ. mod., D.P.R. n. 610/1996 e succ. mod.; Legge n. 472/1999 e succ. mod.; D.Lgs. n. 507/1993 e succ. mod.; Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; Delimitazione dei centri abitati; Codice dei beni culturali approvato con D.Lgs. n. 42/2004 e succ. mod.

4. Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal presente piano e dall'allegata cartografia, fatte salve le opportune verifiche e precisazioni interpretative da parte del Comune.

Articolo 4 - Definizione e classificazione delle strade

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod. (Nuovo Codice della Strada) le Amministrazioni Comunali, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
2. Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed in base alla classificazione così come definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod., la tipologia delle strade urbane verranno così trattate:

<u>Definizione della strada</u>	<u>Tipologia</u>
strade urbane di scorrimento	D
strade urbane di quartiere	E
strade locali	F

Articolo 5 - Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Ai fini del Piano per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.
2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.
3. Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod. in combinato disposto con le prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada.
4. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
 - permanenti (o fissi): costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale (muro) la cui installazione è superiore a 150 gg²;
 - temporanei: manufatti mono o bifacciali posati provvisoriamente per una durata non superiore alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive la durata della manifestazione o promozione commerciale cui si riferiscono³.
5. Sono ammesse le seguenti tipologie di impianti, siano essi pubblici o privati:
 - impianti permanenti: stendardo, tabella, poster, preinsegna, cartello, impianto pubblicitario di servizio per pensilina di attesa bus, palina indicante il trasporto pubblico o altri servizi, orologio, quadro informativo o toponomastico, cartelli pubblicitari su aiuole e verde pubblico, insegna d'esercizio;
 - impianti temporanei: striscione, gonfalone, locandina, totem, bandiera, vele, cartelli di cantiere, mascheratura di ponteggi, strutture gonfiabili.
6. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o commerciale:
 - a) affissione istituzionale: su tali impianti sono affissi manifesti contenenti comunicazioni di pubblico interesse di carattere istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza economica; sono effettuate per richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici o per istanza di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione;
 - b) affissione necrologica: su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati;
 - c) affissione commerciale: su tali impianti vengono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Il contenuto del messaggio ha natura commerciale. Sono effettuate per richiesta di privati e l'affissione avviene per opera del concessionario;
 - d) affissione diretta: su tali impianti sono affissi manifesti aventi rilevanza economica, direttamente dal concessionario;

² La collocazione è comunque subordinata ad autorizzazione amministrativa da parte del Comune

³ Indipendentemente dalla durata dell'autorizzazione, il manufatto non può rimanere installato nella medesima posizione per più di 30 giorni consecutivi.

- e) pubblicità esterna: su tali impianti viene effettuata l'esposizione di messaggi pubblicitari di natura commerciale esposti direttamente dal proprietario dell'impianto, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche varie;
- f) insegna d'esercizio: è un impianto atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività; per le caratteristiche specifiche le insegne vengono trattate al successivo Capo V.

Articolo 6 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche e di cui si riportano in allegato al presente Piano alcuni schemi esemplificativi.
2. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.
3. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde; inoltre devono essere installati su strutture appositamente destinate. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
4. Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a., ecc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
6. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
8. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
9. L'insieme degli elementi che compongono un impianto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.
10. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme C.E.I. in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal D.M. n. 37/2008 e succ. mod. per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali a regola d'arte.
11. Il sistema di illuminazione può essere per luce diretta, indiretta o riflessa e comunque in conformità alle norme di cui al D.M. n. 37/2008 e succ. mod.
12. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente.
13. Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.
14. La collocazione degli apparecchi illuminanti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste sull'inquinamento luminoso.

Articolo 7 - Limitazioni

1. Nei cantieri è consentita l'esposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita, sia per edifici in costruzione che in restauro, nei limiti stabiliti dalla lettera B del successivo art. 14 delle presenti Norme.
2. Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, sono ammesse gigantografie pubblicitarie, alle seguenti condizioni:
 - la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
 - l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario.
3. L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a aiuole e/o verde pubblico è limitata ai soli manufatti dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde (vedasi la scheda n. 4 al successivo art. 13 delle presenti Norme) ed agli impianti di pubblica affissione (vedasi la scheda n. 11 al successivo art. 20 delle presenti Norme).
4. Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada devono rispettare le prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente previste nell'Abaco delle distanze.

Articolo 8 - Collocazione vietata

1. All'interno del perimetro dei centri abitati il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle insegne di cui al Capo V, è vietato nei seguenti punti:
 - lungo ed in vista degli itinerari internazionali e delle strade extraurbane principali, così come previsto dall'art. 2 del Nuovo C.d.S, e relativi accessi;
 - sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - sui ponti e sottoponti;
 - nei sottopassi pedonali;
 - sui cavalcavia e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione;
 - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese. La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali è subordinata al nulla osta da parte del Soprintendente il quale può ~~ritardare~~ autorizzare al collocamento di tali manufatti quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti beni.⁴
 - ai sensi dell'art 49, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e succ. mod., lungo le strade site in ambito od in prossimità di beni tutelati come beni culturali. L'eventuale autorizzazione è subordinata al nulla osta da parte della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati⁵.
2. E' sempre vietato utilizzare alberi per l'apposizione di supporti pubblicitari e segnaletici⁶. Nell'installazione degli impianti pubblicitari si debbono rispettare gli alberi esistenti e le relative radici; è altresì vietato l'abbattimento degli alberi per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.
3. E' vietato l'utilizzo di sistemi di ancoraggio che possano danneggiare i supporti o essere instabili (es. filo di ferro ed altro) per l'esposizione di impianti temporanei quali striscioni e gonfaloni.
4. L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ad evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.

⁴ Art. 49, 1° comma, Codice dei beni culturali ai sensi dell'art. 10 L.137 del 6 luglio 2002 - D.L.gs n.42 del 22 gennaio 2004

⁵ D.L.gs n.42 del 22 gennaio 2004

⁶ art. 13 6° p.to - Regolamento d'uso del verde.

5. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, attraversamenti pedonali.
6. E' vietato utilizzare come supporti pubblicitari tutti gli impianti di segnaletica stradale, di illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche in genere.
7. È vietato l'uso di cartelli o altri mezzi pubblicitari, con esclusione delle preinsegne, corredati da frecce indicative, localizzati in modo tale da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività.
8. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici (Legge n. 13/1989 e succ. mod. e D.P.R. n. 503/1996 e succ. mod.).
9. Al fine di non pregiudicare la sicurezza stradale e pedonale, è vietata la collocazione dei mezzi pubblicitari posti ortogonalmente al senso di marcia, nel caso in cui la proiezione del loro ingombro invada il percorso pedonale o il pubblico passaggio ad esso adiacente.
10. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.
11. Sono vietate tutte le tipologie di impianti non previste dal presente Piano.

Articolo 9 - Disciplina Generale di inserimento e deroghe

1. All'esterno del perimetro dei centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod. e dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod.
2. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
3. All'interno del perimetro dei centri abitati l'installazione degli impianti pubblicitari deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati nell'Abaco Generale, che definisce, per categoria di strada, le distanze minime da rispettare.

ABACO GENERALE DISTANZE DA: ⁷	Strade D		Strade E		Strade F	
						
prima impianti semaforici	50	50	12,5	30	12,5 ^a	30
dopo impianti semaforici	25	25	10 ^a	25	10 ^a	25
prima di intersezioni	50	50	20	30	10	30
dopo intersezioni	25	25	10 ^a	25	10 ^a	25
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	50 ^a	50	12,5	50	12,5 ^a	50
prima segnaletica stradale indicazione	25 ^a	25	12,5	25	12,5 ^{a)b)}	25
dopo segnaletica stradale	25 ^a	25	10 ^a	10	10 ^{a)b)}	10
Gallerie, ponti e sottoponti	100	100	30 ^a	50	12,5 ^a	50

^{a)} Tali parametri non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati e posti ad una distanza non inferiore ad 1 metro dal limite della carreggiata.

^{b)} Le distanze indicate non devono essere rispettate dagli impianti di Pubblica Affissione posti paralleli al senso di marcia e collocati tra filari di alberi recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore ad 80 centimetri dal limite della carreggiata.

4. Nel rispetto dell'art. 51, comma 8, del D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod. gli impianti pubblicitari devono rispettare le sole distanze individuate nelle singole schede di impianto (successivi artt. 10 e 13). Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui alla Legge n. 13/1989 e succ. mod. ed al D.P.R. n. 503/1996 e succ. mod., oltre a non ostacolare la percezione della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

⁷ Tutte le misure sono espresse in metri.

- L'installazione di impianto di tipo preinsegna è ammessa, nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale, ad una distanza non inferiore ad un metro dall'intersezione stradale; la collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la percezione della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
- Nel rispetto dell'art. 51, comma 8, del D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod., gli impianti pubblicitari di servizio approvati dal Comune a seguito di specifici progetti di "arredo urbano" possono rispettare le sole distanze individuate nelle singole schede di impianto (vedasi il successivo art. 13). Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui alla Legge n. 13/1989 e succ. mod. ed al D.P.R. n. 503/1996 e succ. mod.; inoltre la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

Articolo 10 - Abaco specifico

- Ogni singolo impianto è descritto da una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.
- Qui di seguito viene riportata la metodologia per la consultazione di tale scheda.

TIPOLOGIA	riporta la tipologia dell'impianto a cui si riferisce la scheda; ad esempio "standardo"			
TIPOLOGIA D'USO	indica l'utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto 1); ad esempio Pubblica affissione commerciale (P.A.C.)			
DURATA	riporta la durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto; ad esempio "permanente"			
Categoria	riporta la categoria dell'impianto; ad esempio "cartello"			
Descrizione	breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda con scatto fotografico esemplificativo			
Superficie mq	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq > 18 mq
	suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie di ogni faccia del manufatto)			
Altezza margine inferiore	indica l'altezza minima ammessa misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto dello spazio pubblicitario; misura relativa all'ingombro fisico del manufatto destinato a supportare la pubblicità con esclusione di eventuali montanti			
Margine carreggiata	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede	
	indica la distanza da rispettare dal limite della carreggiata o dal margine esterno del marciapiede al punto di massimo ingombro del manufatto, misurato in proiezione sul piano di calpestio; misura relativa all'ingombro fisico dell'impianto comprensivo dei montanti			
Distanza da altri impianti	Temporanei		Permanenti	
	indica la distanza da rispettare da altri impianti pubblicitari, temporanei o permanenti; distanza misurata in proiezione, sul piano di calpestio, dal punto di massimo ingombro fisico del manufatto (impianto comprensivo dei montanti)			
Zona di Piano	ZONA A1		ZONA A2	
	vengono riportate le zone individuate dal Piano Generale degli Impianti			
Orientamento	(parallelo)		(ortogonale)	
	posizione dello spazio pubblicitario/impianto rispetto alla carreggiata; per posizione ortogonale o trasversale si intende qualunque posizione tale per cui la faccia contenente il messaggio non sia parallela all'asse della strada			
Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)	N.A.	impianto non ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento	A	impianto ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento
Illuminazione	indica il tipo di illuminazione consentita: non luminoso, luminoso e o illuminato			
Prescrizioni	sono indicate alcune prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata			
Note	eventuali ulteriori note relative al posizionamento			

Articolo 11 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante

- Nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante ubicate nei centri abitati, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:
 - Zona A1:** è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi di pubblicità disposti trasversalmente al senso di marcia dei veicoli con la sola esclusione dell'insegna riportante il nome o comunque il marchio di riferimento dell'attività.
 - Zona A2:** è consentita la collocazione di una sola insegna di esercizio nel rispetto delle distanze di cui al successivo articolo 24; oltre all'insegna di esercizio possono essere collocati cartelli ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il:

- 5% per le strade di tipo F
- 8% per strade di tipo D ed E

Zona A3: restano fermi i limiti previsti dall'art. 52 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod. nonché la possibilità di autorizzare la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, con superficie massima di mq 4,00 per ogni faccia.

2. E' sempre vietato posizionare gli stessi lungo il fronte stradale o comunque in modo da disturbare il passaggio dei pedoni.

CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI

Articolo 12 - Definizione degli impianti privati, tipologie consentite

1. Per impianti di pubblicità esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e/o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni e o servizi.
2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono a loro volta distinti in installazioni permanenti e temporanee.
3. Gli impianti consentiti sono:
 - 1) Impianti permanenti:
 - preinsegna;
 - cartello pubblicitario;
 - impianti pubblicitari di servizio (limitatamente a: Palina Bus, Pensilina Bus, Orologi e Quadri informativo-toponomastici);
 - cartello sponsor del verde;
 - 2) Impianti temporanei:
 - striscione;
 - locandina;
 - gonfalone;
 - mascheratura ponteggi.
4. Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di collocazione indicati nell'abaco generale (vedasi il precedente art. 9 delle presenti Norme) nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede qui di seguito riportate.
5. Le seguenti schede, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali, su aree pubbliche o private, sono ammesse le installazioni, oltre al corretto posizionamento previsto per impianto rispetto il margine della carreggiata, la distanza da altri impianti pubblicitari, siano essi temporanei o permanenti.

Articolo 13 - Schede inserimento impianti privati

1. L'Amministrazione Comunale esegue un monitoraggio costante del suolo pubblico limitrofo alle arterie stradali che attraversano il centro abitato, al fine di regolare l'impatto paesistico ed ambientale derivante dalla presenza di impianti pubblicitari e di propaganda.
2. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma precedente, qualora si rilevasse la saturazione ambientale dovuta all'eccessiva presenza di impianti pubblicitari e/o di propaganda l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di emanare al servizio competente specifici atti di indirizzo per la sospensione del rilascio di autorizzazioni alla posa di nuovi impianti, ovvero al rinnovo delle concessioni per impianti esistenti.
3. Fatte salve e valutazioni di carattere generale indicate ai precedenti commi 1 e 2, di seguito si riportano le schede relative alle specifiche disposizioni da rispettare per la posa di impianti privati, secondo le tipologie consentite così come elencate al precedente art. 12 delle presenti Norme:

TIPOLOGIA	PREINSEGNA	Scheda n. 1			
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	PE			
DURATA	permanente	P			
Categoria	preinsegna				
Descrizione	scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 2 km.				
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq				
Altezza margine inferiore	¹⁾				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	¹⁾	In assenza di marciapiede	1,50	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-	
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3		
Formati ammessi	■	■	■	■	■
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso.				
Prescrizioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gli elementi che compongono la preinsegna devono avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00 x 0,20 m e massimi di 1,50 x 0,30 m; ▪ sono ammesse su una stessa struttura un massimo di 6 elementi a condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Non sono ammessi messaggi costituiti da più elementi uniti; ▪ l'autorizzazione è rilasciata senza specifica validità temporale, con oneri per la rimozione delle preinsegne ed il ripristino dell'area entro 30 (trenta) giorni dalla delocalizzazione in altra sede dell'impresa oggetto di indicazione; ▪ l'installazione è ammessa, nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale, ad una distanza non inferiore ad un metro dall'intersezione stradale. 				
Note	1) tali valori dovranno essere definiti puntualmente (per posizione) dal Comando di Polizia Locale.				

TIPOLOGIA	CARTELLO PUBBLICITARIO						Scheda n. 2
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA						PE
DURATA	permanente						P
Categoria	cartello						
Descrizione	<p>elemento bidimensionale supportato da struttura di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi</p>						
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq			
Altezza margine inferiore	0,20	0,80		1,50			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	1,50 ¹⁾		In assenza di marciapiede	2,00		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-		Permanenti	12,50		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		
Formati ammessi	■ ■		■ ■		■ ■		
≤ 1 mq	N.A.	N.A.	A	A	N.A.	N.A.	
1 ↔ 3 mq	N.A.	N.A.	A	A	A	A	
3 ↔ 6 mq	N.A.	N.A.	A	A	A	A	
Illuminazione	Illuminato; Opaco.						
Prescrizioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ i cartelli sono utilizzabili su entrambe le facce anche per immagini diverse; ▪ i cartelli devono poggiare a terra su un unico montante di sostegno, di sezione quadrata o circolare ed adeguatamente dimensionato, posto in posizione centrale ovvero laterale al cartello; ▪ l'autorizzazione è rilasciata con validità triennale dalla data di rilascio, con oneri per il ripristino dell'area al momento della rimozione a carico del titolare dell'impianto pubblicitario; ▪ non è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti riportanti la dicitura "spazio libero", "spazio disponibile" e similari; ▪ non è ammesso il rinnovo della validità triennale per impianti esistenti riportanti la dicitura "spazio libero", "spazio disponibile" e similari; ▪ non è ammesso il rinnovo della validità triennale per impianti che, a seguito di verifiche con il Servizio Tributi, nell'arco temporale precedentemente autorizzato siano stati sprovvisti di messaggio pubblicitario per un periodo di almeno un anno e mezzo, anche non continuativo. 						
Note	1) se l'impianto è posto parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni la distanza dalla carreggiata può essere abbassata a 0,50 m.						

TIPOLOGIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO		Scheda n. 3			
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA		PE			
DURATA	permanente		P			
Categoria	impianto pubblicitario di servizio					
Descrizione	<p>qualsunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario ad esso rigidamente vincolato appositamente predisposto per supportare plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.</p>					
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq				
Altezza margine inferiore	(1)					
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30	In assenza di marciapiede	0,60		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
Formati ammessi	█ █		█ █		█ █	
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	Luminoso; Opaco.					
Prescrizioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tale funzione è ammessa limitatamente ai seguenti impianti: pensilina attesa bus, palina fermata bus, quadri informativi; ▪ la collocazione di questi impianti dovrà sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche e non dovrà costituire impedimento alla lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio/pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione; ▪ l'autorizzazione è subordinata alla espressione di parere vincolante da parte dell'Amministrazione Comunale in merito alla coerenza dei messaggi proposti e delle ubicazioni individuate con lo scopo primario di "servizio di pubblica utilità" riferito a questa tipologia di impianti; ▪ l'autorizzazione è rilasciata con validità triennale dalla data di rilascio, con oneri per il ripristino dei manufatti a carico del titolare dell'impianto pubblicitario; ▪ non è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti riportanti la dicitura "spazio libero", "spazio disponibile" e similari; ▪ non è ammesso il rinnovo della validità triennale per impianti esistenti riportanti la dicitura "spazio libero", "spazio disponibile" e similari; ▪ non è ammesso il rinnovo della validità triennale per impianti che, a seguito di verifiche con il Servizio Tributi, nell'arco temporale precedentemente autorizzato siano stati sprovvisti di messaggio pubblicitario per un periodo di almeno un anno e mezzo, anche non continuativo. 					
Note	1) l'altezza del margine inferiore risulta subordinata alla tipologia di manufatto destinato a supportare il posizionamento dello spazio pubblicitario non deve impedire in alcun modo il passaggio libero dei pedoni.					

TIPOLOGIA	CARTELLO SPONSOR VERDE				Scheda n. 4	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA				PE	
DURATA	permanente				P	
Categoria	impianto di pubblicità o propaganda					
Descrizione	elemento supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili.					
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq					
Altezza margine inferiore	0,20					
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		1)	In assenza di marciapiede		n.a
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
Formati ammessi						
≤ 1 mq	A		A		A	
Illuminazione	Illuminato; Luminoso, Opaco.					
Prescrizioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'installazione è ammessa esclusivamente su aree destinate a verde pubblico ed è limitata ai soli manufatti dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde e/o della ditta florovivaistica incaricata della sistemazione e conservazione di dette aree; ▪ tali impianti devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale (all'atto della stipula della convenzione per la sistemazione delle aree ovvero successivamente, in quest'ultimo caso previa presentazione di specifica domanda) e collocati secondo le prescrizioni impartite dagli uffici preposti; ▪ è ammessa la posa di un manufatto avente una superficie non superiore a 0,50 mq; esclusivamente per le aree verdi di dimensioni superiori a 1.000 mq è ammessa la posa di più elementi, nella misura massima di 3 manufatti; ▪ la collocazione di questi impianti dovrà sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche e non dovrà costituire intralcio/pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza delle persone; ▪ l'autorizzazione è rilasciata con validità connessa alla durata della convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale, con oneri per la rimozione a carico del concessionario. 					
Note	1) tale valore dovrà essere definito puntualmente (per posizione) dal Comando di Polizia Locale.					

TIPOLOGIA	STRISCIONE			Scheda n. 5		
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA			PE		
DURATA	temporanea			T		
Categoria	striscione					
Descrizione	elemento bidimensionale, privo di rigidzza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa; realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamente alle strutture appositamente destinate e certificate dagli installatori.					
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq			
Altezza margine inferiore	N.A.	5,10	5,10			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	-	In assenza di marciapiede	-		
Distanza da altri impianti	Temporanei	50,00 ¹	Permanenti	-		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
Formati ammessi						
≤ 1 mq	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	Opaco					
Prescrizioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'installazione di striscioni è consentita esclusivamente su montanti specificatamente calcolati ed installati a tale scopo, ovvero in aderenza a recinzioni di delimitazione aree di proprietà privata (previo assenso scritto dei proprietari, da allegare alla domanda); ▪ la collocazione di questi impianti non dovrà costituire impedimento alla lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio/pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione veicolare e/o ciclopeditoneale; ▪ l'autorizzazione all'esposizione è rilasciata esclusivamente: <ul style="list-style-type: none"> a) in occasione di manifestazioni o spettacoli e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, non oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni; b) per la pubblicizzazione di edifici ad uso produttivo, commerciale e terziario e/o la promozione del loro utilizzo, in tal caso nella misura massima di un elemento per ogni insediamento e con validità temporale non superiore ad un anno dalla data di rilascio, rinnovabile (previa specifica richiesta antecedente alla scadenza) per un massimo di due volte; ▪ l'autorizzazione è rilasciata con oneri per la rimozione a carico del concessionario. 					
Note	1) distanza da altri striscioni.					

TIPOLOGIA	LOCANDINA		Scheda n. 6			
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA		PE			
DURATA	temporanea		T			
Categoria	locandina					
Descrizione	elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello. Caratterizzato dalla serialità del messaggio promozionale.					
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq				
Altezza margine inferiore	1,00	1,00				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	1)	In assenza di marciapiede	2,00		
Distanza da altri impianti	Temporanei	12,50 ²	Permanenti	-		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
Formati ammessi						
≤ 1 mq	N.A.	N.A.	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	N.A.	N.A.	A	A	A	A
Illuminazione	Opaco.					
Prescrizioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'esposizione, è consentita in occasione di iniziative commerciali manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo il termine, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni; ▪ sono ammesse installazioni di gruppi omogenei di manufatti entro un numero massimo di 5 oggetti in serie per n. 2 postazioni per ogni singola zona; ▪ qualora il medesimo titolare di più campagne pubblicitarie richiedesse l'autorizzazione all'utilizzo di locandine temporanee per diversi periodi temporali, la nuova campagna pubblicitaria dovrà avere inizio almeno 15 giorni dopo la cessazione di quella precedentemente autorizzata; ▪ la collocazione di questi impianti non dovrà costituire impedimento alla lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio/pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione veicolare e/o ciclopeditone; ▪ l'autorizzazione è rilasciata con oneri per la rimozione a carico del concessionario. 					
Note	<p>1) tale valore dovrà essere valutata puntualmente (per posizione) dal Comando di Polizia Locale;</p> <p>2) distanza tra gruppi di impianti omogenei o da altri impianti temporanei.</p>					

TIPOLOGIA	GONFALONE				Scheda n. 7	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA				PE	
DURATA	temporanea				T	
Categoria	gonfalone					
Descrizione	elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa; realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorato saldamente alle strutture appositamente destinate.					
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq				
Altezza margine inferiore	2,60	2,60				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30	In assenza di marciapiede	n.a.		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-		
	ZONA A1	ZONA A2		ZONA A3		
Formati ammessi						
≤ 1 mq	N.A.	N.A.	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	N.A.	N.A.	A	A	A	A
Illuminazione	opaco					
Prescrizioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ la collocazione di questi impianti non dovrà costituire impedimento alla lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio/pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione; ▪ il rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo di questa tipologia di impianti è subordinato alla espressione di parere vincolante da parte dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito di un progetto unitario di segnalazione commerciale coerente con le caratteristiche del centro urbano; ▪ per l'utilizzo di pali di illuminazione pubblica, fermo restando quanto previsto al punto precedente, il richiedente deve altresì documentare l'avvenuta acquisizione di specifico benessere da parte della società gestrice del servizio; ▪ l'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di promozioni pubblicitarie e commerciali, eventi speciali e/o occasionali e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, non oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni; ▪ è vietato l'ancoraggio a pali della segnaletica stradale e/o alberi e/o ad altre tipologie di manufatti pubblicitari installati nel territorio comunale. 					
Note						

TIPOLOGIA	MASCHERATURA DI PONTEGGI						Scheda n. 8
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA						PE
DURATA	temporanea						T
Categoria	impianto di pubblicità o propaganda						
Descrizione	elementi, generalmente realizzati in stoffa, pvc, o appositi pannelli, disposti a mascheratura, anche parziale di ponteggi di cantiere.						
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq	
Altezza margine inferiore	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	-	-	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		1,50	In assenza di marciapiede		1,50	
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		
Formati ammessi							
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	A	A	
6 ↔ 9 mq	A	A	A	A	A	A	
9 ↔ 18 mq	A	A	A	A	A	A	
> 18 mq	A	A	A	A	A	A	
Illuminazione	Illuminato; Luminoso, Opaco.						
Prescrizioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'esposizione è consentita in occasione di cantieri edili, limitatamente al periodo di validità del provvedimento edilizio, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi; ▪ la superficie pubblicitaria deve contenere un unico messaggio pubblicitario; ▪ l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo successivamente al conseguimento del provvedimento edilizio relativo al fabbricato; ▪ sulle facciate di edifici o in luoghi soggetti a tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio detta autorizzazione è soggetta alle procedure previste per legge; ▪ nelle zone A1 e A2 del presente Piano tali manufatti dovranno risultare armonizzati con il contesto urbano nel quale viene richiesta la collocazione; a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale potranno essere autorizzati altresì manufatti a copertura totale dei ponteggi che riproducano integralmente il prospetto dell'immobile oggetto di intervento; ▪ in tutti i casi e per tutte le zone dovrà essere acquisito nel merito il parere vincolante della Commissione Edilizia. 						

Articolo 14 - Altri impianti

1. Per altro mezzo pubblicitario si intende il manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure per specifiche richieste del mercato pubblicitario (nuove invenzioni), non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli.
2. Ogni altro mezzo pubblicitario, non specificatamente contemplato dal presente Piano, dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione Edilizia e del Comando della Polizia Locale. Si definiscono altri impianti destinati alla pubblicità temporanea i seguenti manufatti:
 - a. bandiere:
 - manufatti in tessuto, in movimento per mezzo dell'azione del vento, supportati da adeguate strutture (aste/pali) e finalizzate a segnalare eventi, manifestazioni, localizzazione di ditte;
 - ammessi con superficie massima di 1,00 mq, tali impianti possono essere collocati esclusivamente in zona A3;
 - l'altezza dal margine inferiore, a bandiera "spenta", è di 2,50 m nel caso in cui sia collocata su percorso pedonale; nel caso in cui il manufatto insista su via destinata a transito veicolare tale dimensione non può essere inferiore a 4,50 m.
 - la distanza dal margine dalla carreggiata deve essere pari ad almeno 1,00 m e il suo posizionamento, in ogni caso, non deve ledere diritti di veduta di terzi.
 - b. cartelli di cantiere:
 - impianto da installare nella sede del cantiere, su delimitazioni/protezioni o sue pertinenze, recanti la riproduzione grafica e/o fotografia del plastico e/o il bozzetto dell'opera da realizzarsi, nonché i nominativi delle ditte fornitrici;
 - possono essere collocati su tutto il territorio, esclusivamente entro la delimitazione del cantiere o del fabbricato interessato, mai all'esterno;
 - l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo successivamente al conseguimento del provvedimento edilizio relativo alla realizzazione delle opere edili in progetto;
 - per ogni cantiere è ammessa la posa di un manufatto avente superficie massima di 6,00 mq e altezza dal margine inferiore pari ad almeno di 2,30 m rispetto al piano stradale di riferimento. Per i soli cantieri aventi superficie maggiore a 10.000 mq è consentita la posa di più cartelli di cantiere, fino ad un massimo di 3 manufatti;
 - i cartelli con una superficie non superiore a 1,00 mq e la cui esposizione è obbligatoriamente prevista in ottemperanza a disposizioni di legge e regolamenti, nonché recanti unicamente gli estremi dell'atto abilitativo, i dati del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa, non necessitano di autorizzazione.
 - la durata dell'esposizione del messaggio deve essere al massimo equivalente alla durata del cantiere;
 - sono vietati impianti luminosi e/o a messaggio variabile.
 - c. pubblicità effettuata con veicoli:
 - è vietata la sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette vele) all'interno del centro abitato ad eccezione delle aree destinate a parcheggio collocate nella zona A3.
 - d. pubblicità in forma ambulante:
 - per pubblicità in forma ambulante si intende la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di materiale pubblicitario, oppure con persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità mediante il lancio, di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario;
 - su tutto il territorio comunale non è ammessa la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di volantini o apposizione degli stessi su automezzi in sosta in aree e spazi pubblici;
 - deroghe al divieto di cui al precedente secondo punto possono essere consentite, in casi straordinari ed eccezionali, con motivata ordinanza.
 - e. pubblicità fonica:
 - per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di diffusori sonori;
 - la pubblicità fonica è vietata entro i centri abitati, tutti i giorni dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dalle ore 20:00 alle ore 8:00;
 - nei giorni festivi e negli orari diversi da quelli sopra previsti è facoltà dell'Amministrazione Comunale accordare eventuali deroghe in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili;

- la pubblicità fonica fuori dai centri abitati, viene autorizzata dall'ente proprietario delle aree non comunali, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
- la pubblicità fonica è vietata in prossimità di:
 - strutture sanitarie o assimilate;
 - luoghi culturali e o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi;
 - luoghi di culto;
 - strutture cimiteriali;
- per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 e della Legge n. 130/1975 e succ. mod.;
- la pubblicità fonica per le campagne elettorali, nel rispetto ed in deroga delle norme previste dal presente Piano è consentita, previo rilascio dell'autorizzazione da parte del Comando della Polizia Locale ai candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale;
- per la pubblicità elettorale, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione deve essere rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi;
- in tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione ai rumori previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;

f. sorgenti luminose:

- per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali;
- la sorgente luminosa deve armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante;
- nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300,00 m, è vietato l'uso di colore rosso e verde nelle sorgenti luminose per impianti pubblicitari posti a meno di 15,00 m dal bordo della carreggiata, salva motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione;
- il sistema di illuminazione può essere realizzato in conformità a quanto previsto al precedente art. 6.

g. aeromobili, mongolfiere e palloni frenati:

- la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, così come la pubblicità effettuata con aeromobili e mongolfiere mediante scritte, striscioni e disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua è consentita in occasione di manifestazioni sportive e fieristiche e solo negli spazi sovrastanti ove si svolgono le manifestazioni stesse;
- sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo;
- tali forme di pubblicità sono soggette unicamente all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 15 - Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:
 - a. bacheca;
 - b. standardo;
 - c. tabella;
 - d. poster.
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

Articolo 16 - Identificazione

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Codogno - Servizio Pubbliche Affissioni - Utilizzo⁸" con il numero di individuazione dell'impianto.

Articolo 17 - Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione Comunale di pubblico interesse.

Articolo 18 - Affissione manifesti mortuari

1. L'affissione è consentita esclusivamente negli appositi impianti di proprietà comunale.
2. Gli impianti destinati alle affissioni necrologiche devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Codogno - Affissione Necrologica" con il numero di individuazione dell'impianto.
3. Gli impianti destinati alle affissioni necrologiche devono essere di tipo cartello e rispondono alla normativa degli impianti istituzionali.
4. L'amministrazione Comunale con apposito atto può determinare il numero e l'ubicazione degli impianti da installare direttamente da parte delle imprese di pompe funebri. Con apposita convenzione dovranno essere precisati la durata della concessione ed il relativo canone annuo, nonché precisati la durata della concessione e simili.
5. Detti impianti dovranno avere le stesse caratteristiche tecniche e la stessa regolamentazione degli impianti proprietà comunale.

Articolo 19 - Affissione manifesti commerciali

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nei regolamenti comunali per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.

Articolo 20 - Schede inserimento impianti di pubblica affissione

1. Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia:

⁸ In base all'utilizzo dovrà essere riportato sulla targhetta: Affissione istituzionale, Affissione commerciale.

TIPOLOGIA	BACHECA				Scheda n. 9	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE ISTITUZIONALE				PAI	
DURATA	permanente				P	
Categoria	impianto di pubblicità o propaganda					
Descrizione	elemento monofacciale a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore; finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da enti, associazioni, quartieri e partiti politici, ecc.					
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq				
Altezza margine inferiore	0,70	0,50				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30	In assenza di marciapiede	0,50 ¹⁾		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
Formati ammessi	■		■		■	
≤ 1 mq	A	N.A.	A	N.A.	A	A
1 ↔ 3 mq	A	N.A.	A	N.A.	A	A
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ impianti da utilizzarsi solo per affissioni di carattere istituzionale; ▪ gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con altri impianti di affissione. 					
Note	1) in area pedonale tale valore può essere uguale a zero; 2) lo spessore dell'elemento non potrà essere superiore a 4,00 cm come previsto dal vigente Regolamento Edilizio.					

TIPOLOGIA	PLANCIA - TABELLA				Scheda n. 10	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE				PA	
DURATA	permanente				P	
Categoria	impianto di pubblicità o propaganda					
Descrizione	elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.					
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	> 3 mq			
Altezza margine inferiore	0,70	0,50	N.A.			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30	In assenza di marciapiede	0,50		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
Formati ammessi	■		■		■	
≤ 1 mq	A	N.A.	A	N.A.	A	A
1 ↔ 3 mq	A	N.A.	A	N.A.	A	A
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di affissione					
Note						

TIPOLOGIA	CARTELLO AFFISSIONALE - STENDARDO				Scheda n. 11	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE				PA	
DURATA	permanente				P	
Categoria	cartello					
Descrizione	elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.					
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq				
Altezza margine inferiore	0,70	0,50				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede	2,00		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	12,50		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
Formati ammessi	■		■		■	
≤ 1 mq	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.
1 ↔ 3 mq	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di affissione					
Note						

TIPOLOGIA	POSTER				Scheda n. 12	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE - AFFISSIONE DIRETTA				PA- AD	
DURATA	permanente				P	
Categoria	impianto di pubblicità o propaganda					
Descrizione	elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei; dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.					
(misure espresse in metri)			6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq		
Altezza margine inferiore			2,70 ¹	2,70 ¹		
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	1,50 ²	In assenza di marciapiede	2,00 ²		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	12,50		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
Formati ammessi	■		■		■	
6 ↔ 9 mq	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	A	A
9 ↔ 18 mq	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	A	A
Illuminazione	Opaco.					
Prescrizioni	gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con altri impianti di affissione, e comunque con un numero complessivo massimo 3					
Note						

CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE

Articolo 21 - Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:
 - a. poster.
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

Articolo 22 - Assegnazione Spazi privati per le affissioni

1. Il Comune di Codogno riserva il dieci per cento del totale dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi privati per le affissioni.
2. Tali spazi devono essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affissionistici pubblici.
3. Attualmente gli spazi a ciò destinati sono tutti assegnati.
4. Nel caso di future assegnazioni, l'eventuale discrezionale autorizzazione è così prevista:
 - a. a seguito di domanda spontanea di ditta o società diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
 - b. a seguito di proposta del settore tributario od urbanistico.
5. La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente/richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanzianti in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio.
6. Se l'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione della domanda costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.
7. Gli spazi privati vengono assegnati a seguito di delibera di Giunta.
8. Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.
9. I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tecnico.

Articolo 23 - Identificazione

1. Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione "Affissioni Dirette" e con il numero di individuazione dell'impianto.

CAPO V - INSEGNE D'ESERCIZIO

Articolo 24 - Definizione e disciplina generale di collocazione delle insegne di esercizio

1. L'insegna di esercizio, è un manufatto atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività; di norma l'insegna riassume, in modo schematico e sintetico, l'immagine dell'attività svolta all'interno dell'esercizio attraverso un nome e o un marchio, utilizzando uno o più logotipi.
2. Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod. si definisce insegna di esercizio "...la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa..."; inoltre con Circolare Ministeriale n. 1 del 8 febbraio 2002 si afferma che "...possono considerarsi insegna d'esercizio quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni e servizi".
3. Le insegne d'esercizio da installare nel territorio comunale devono rispettare i parametri distributivi di seguito indicati, che hanno valore prescrittivo.
4. L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità deve ottemperare i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, e quanto previsto dalle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
5. L'installazione delle insegne d'esercizio è consentita nella misura di un manufatto per ogni specchiatura della vetrina.
6. Non è ammessa la collocazione di insegne d'esercizio in luogo diverso dalla sede ove si esercita un'attività o esternamente alle pertinenze accessorie del luogo di esercizio. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
7. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
8. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a. insegna frontale;
 - b. insegna a bandiera (orizzontale o verticale in aggetto da una costruzione) limitatamente alle attività di pubblico interesse;
 - c. insegna a tetto, su pensilina di edifici destinati ad attività industriali o commerciali.
 - d. totem.
9. Le dimensioni massime in base alla zona geografica sono riportate nella seguente tabella:

	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3
insegna frontale	≤ 5	≤ 10	≤ 20
insegna a bandiera	≤ 1	≤ 1	non ammesse
insegna su tetto	non ammesse	≤ 20	≤ 20
totem	non ammessi	≤ 20	≤ 20

10. Le insegne frontali devono essere contenute nell'apposita fascia porta-insegna della vetrina o comunque all'interno del vano della vetrina stessa.
11. Le insegne luminose o illuminate, poste ortogonalmente all'asse stradale (ove ammesse), devono essere posizionate:
 - a. dentro il centro abitato a:
 - m 1,50 dal margine della carreggiata;
 - m 50 da impianti semaforici e da intersezioni;
 - b. fuori centro abitato vige quanto indicato dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod.

12. Ai sensi dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod., le distanze relative al posizionamento delle insegne d'esercizio non si applicano per le insegne collocate in aderenza per tutta la loro superficie e parallele al senso di marcia dei veicoli, poste ad una distanza dalla carreggiata maggiore di 1,00 m.
13. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
14. I totem, ove ammessi, possono essere installati esclusivamente su suolo privato o privato aperto al pubblico in aree con funzioni di carattere industriale, commerciale o direzionale. La collocazione puntuale necessita dell'approvazione da parte della Polizia Locale.

Articolo 25 - Divieti

1. L'insegna non può in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna; così pure nelle lunette sopraporta, dotate di griglie di ferro battuto, non è consentito l'inserimento di insegne; è altresì vietato l'inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri e sopraporta.
2. Nell'Ambito NAF definito dal PGT vigente, le insegne devono essere esclusivamente retroilluminate a singole lettere scatolate o illuminate direttamente con lampade esterne posizionate sopra l'insegna stessa.
3. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti e sotto il piano di calpestio dei balconi, nelle arcate frontali e di testa dei portici, sulle mazzette dei negozi e sulle saracinesche.
4. E' vietata qualsiasi collocazione che alteri o modifichi le caratteristiche strutturali dei fabbricati.
5. L'installazione di insegne a lettere singole, sono ammesse solo per lettere retroilluminate; esse devono essere realizzate in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con la struttura d'appoggio; può essere consentita l'apposizione di un pannello di fondo.
6. Le insegne a cassonetto sono ammesse esclusivamente all'interno del vano portainsegna ed a condizione che la sporgenza massima dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti sia non superiore a 5,00 cm.
7. Nell'Ambito NAF non è consentito installare le insegne a fascia continua, né posizionare fascioni a lato di una o più insegne regolarmente installate.
8. Per tutte le zone ove non fosse possibile l'inserimento della tipologia o della collocazione prevista, da documentare, possono essere autorizzate eventuali deroghe od eventuali forme alternative. Tali deroghe possono essere concesse previa acquisizione del parere vincolante della Commissione Edilizia ed a condizione che le soluzioni proposte non nuocciano alla pubblica incolumità ed al decoro ambientale e che non arrechino intralcio alla circolazione pedonale e o veicolare.
9. Non sono ammesse insegne a tetto in area residenziale e su fabbricati destinati alla residenza.
10. Non sono ammesse insegne a tetto su fabbricati con copertura a falda.

Articolo 26 - Illuminazione

1. Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità alle norme di cui al D.M. n. 37/2008. Per gli edifici ricadenti nell'Ambito NAF definito dal PGT vigente, l'illuminazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente art. 25.
2. Nessun impianto può avere luce intermittente o a variazione di colore, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod.

Articolo 27 - Materiali

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengano idonei per un corretto inserimento architettonico; è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, alluminio non verniciato.
2. I materiali degli elementi che compongono l'insegna, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, etc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
3. I manufatti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
4. Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in cemento armato, etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
6. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
7. Tutti gli elementi che compongono il manufatto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
8. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure a consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.
9. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse del D.M. n. 37/2008 e del D.P.R. n. 447/1991 e succ. mod., per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali a regola d'arte.

Articolo 28 – Insegne a portale

1. Sono definite insegne a portale le insegne caratterizzate da doppio montante posto alle estremità laterali, installate in corrispondenza dell'accesso all'esercizio.
2. Dette insegne non sono ammesse in alcuna zona del territorio comunale.

Articolo 29 – Insegne di pubblico interesse

1. Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative alla indicazione di servizi di pubblica utilità.
2. Rientrano nella fattispecie le indicazioni relative alle seguenti attività:
 - a. ospedali e case di cura;
 - b. ambulatori e Laboratori convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
 - c. ambulatori Veterinari;
 - d. polizia;
 - e. vigili urbani - Polizia Municipale;
 - f. Vigili del Fuoco;
 - g. Guardia di Finanza;
 - h. Carabinieri;
 - i. Guardia medica;
 - j. farmacie;

- k. tabacchi e valori bollati;
 - l. poste;
 - m. parcheggi.
3. La collocazione di tali insegne è altresì derogabile rispetto alle distanze minime previste dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.
 4. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle farmacie è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa, limitatamente alla croce di Esculapio, di colore verde.
 5. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio di Tabacchi e Valori Bollati è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa, limitatamente alla "T", comunque regolarmente autorizzate dal Monopolio di Stato.
 6. Nel caso in cui l'attività abbia affacci e/o ingressi su più strade è consentita la posa di n. 1 insegna per ogni singolo affaccio.

Articolo 30 – Targhe

1. Si definisce targa il manufatto monofacciale, di dimensioni non superiori a cm 30 x 30, collocato sull'ingresso di accesso ai locali della sede dell'attività svolta o esercitata.
2. Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, devono essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni e al materiale di impiego.
3. Sono ammesse aggregazioni di targhe a condizione che siano unite in un' unica plancia che occupi al massimo una superficie pari a cmq 27 e comunque pari a cm 30 x 90, come dimensione massima ammissibile. Qualora per dimostrate necessità fosse necessario superare le dimensioni indicate eventuali deroghe possono essere autorizzate previo parere della commissione edilizia.
4. Sono consentite targhe indicanti attività, sempre che il manufatto si armonizzi con il carattere dell'edificio e rispetti i valori ambientali e paesaggistici.
5. Il collocamento a parete deve prevedere una sporgenza non superiore a 3,00 cm; tale sporgenza deve essere sempre realizzata in modo da impedire i ristagni d'acqua.
6. La loro installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività o nelle sue pertinenze accessorie; nel caso di attività dislocate all'interno di palazzi, le targhe devono essere collocate negli stipiti della porta di accesso al palazzo o, in alternativa, lateralmente alla porta di accesso.
7. Le targhe possono essere eseguite in materiali quali ottone, pietra o plexiglass trasparente/satinato, tenendo cura di rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio. È vietato l'uso di alluminio anodizzato.
8. Le targhe non possono in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dalle targhe
9. Nel caso di preesistenze con dimensioni o formati non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti possono essere conservati se di pregio storico-culturale.
10. Laddove esista una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.
11. È consentita l'esposizione su recinzioni a giorno ("aperte") nel caso di mancata idonea posizione, da dimostrare.
12. Le targhe non possono in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dalle targhe.

CAPO VI - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 31 - Disposizioni generali

1. In via generale si statuisce che il Comune si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma 3 dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod.
2. Quanto sopra esposto nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod., al D.Lgs. n. 360/1993 e succ. mod. ed al D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod.

Articolo 32 - Individuazione delle competenze

1. La collocazione degli impianti pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili è, nell'ambito del centro abitato del territorio comunale, soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale, o provinciale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod.
2. All'esterno dei centri abitati del territorio comunale, l'autorizzazione è rilasciata dai competenti Enti proprietari della strada, con le modalità indicate dall'art. 53 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod.
3. Quando gli impianti pubblicitari collocati su strada, sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione del Comune è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, primo capoverso, del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod.
4. Gli impianti pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono autorizzati dalle società che gestiscono le linee ferroviarie, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 23, comma 5, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod.
5. Gli impianti pubblicitari posti in ambiti di particolare valore storico-artistico-ambientale, espressamente vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e succ. mod., qualora ammissibili, sono autorizzati dallo Sportello Unico per le Attività Produttive previa acquisizione del nulla osta dell'Ente preposto alla tutela del vincolo o subdelegato.

Articolo 33 - L'autorizzazione

1. Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nel territorio di Codogno, deve farne richiesta scritta al Comune. La gestione del procedimento ed il rilascio del relativo provvedimento conclusivo sono di competenza:
 - a) dello Sportello Unico Attività Produttive, previa acquisizione del parere del Comando Polizia Locale e di eventuali altri servizi comunali interessati, per:
 - gli impianti di cui alle Schede n. 1 (preinsegna), n. 2 (cartello pubblicitario), n. 3 (impianto pubblicitario di servizio), n. 4 (cartello sponsor verde), n. 6 (locandina), n. 7 (gonfalone) e n. 8 (mascheratura dei ponteggi) classificati al precedente art. 13;
 - gli impianti di cui alle lettere A (bandiere), B (cartelli di cantiere) ed F (sorgenti luminose) classificati al precedente art. 14;
 - le insegne di esercizio di cui al precedente Capo V;
 - b) del Comando Polizia Locale per:
 - gli impianti di cui alle Schede n. 5 (striscione) classificati al precedente art. 13;
 - gli impianti di cui alle lettere C (pubblicità effettuata con veicoli), D (pubblicità in forma ambulante), E (pubblicità fonica) e G (aeromobili, mongolfiere e palloni frenati) classificati al precedente art. 14;
 - c) del Servizio Tributi, per gli impianti di cui alle Schede n. 9 (bacheca), n. 10 (plancia - tabella), n. 11 (cartello affissionale - stendardo) e n. 12 (poster) classificati al precedente art. 20.
2. L'iter autorizzativo terrà conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:
 - se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione, in particolare l'art. 53 del D.P.R. 495/1992 e succ. mod.;

- se il mezzo viene collocato all'interno del centro abitato, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:
 - a) richiesta indirizzata al Comune di Codogno, contenente le generalità complete del richiedente o del suo legale rappresentante, i rispettivi codici fiscali e la relativa sottoscrizione;
 - b) planimetria indicativa dell'esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari che si intendono installare (duplice copia);
 - c) disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché tutte le caratteristiche tecniche;
 - d) fotografia della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.
- 3. L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, come individuato al precedente comma 1, trasmetterà copia delle stesse al Concessionario per la riscossione dell'imposta.
- 4. L'Autorizzazione per gli impianti di pubblicità permanente ha validità triennale a partire dalla data del rilascio della stessa ed potrà eventualmente essere rinnovata previa presentazione di apposita istanza all'Amministrazione Comunale, che nel merito si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione di detta istanza.
- 5. Ogni variazione delle caratteristiche dell'impianto, comprese quelle interessanti esclusivamente il messaggio pubblicitario esposto (senza modifica delle dimensioni e caratteristiche del manufatto) sono soggette a preventiva presentazione di apposita istanza di autorizzazione. Il presente comma non si applica per le variazioni del messaggio posto su impianti di affissione diretta.

Articolo 34 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 35 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di interesse pubblico, nel caso, il richiedente ha diritto alla restituzione dell'imposta pagata in anticipo.
2. L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure – essendo in ritardo con il pagamento dell'imposta non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento.
3. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere l'imposta pagata in via anticipata, a titolo di penale.

Articolo 36 - Concessioni d'uso del suolo

1. Il Comune può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente Piano, nonché può concedere l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale.

2. La concessione comporta oltre al pagamento del canone di concessione o di affitto, anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e/o della T.O.S.A.P.
3. La concessione è disciplinata da una apposita Convenzione, stipulata previa lo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della Concessione ed il relativo Canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della Concessione, la cauzione e simili.

CAPO VII - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 37 - Vigilanza

1. I controlli sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento degli impianti pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, nonché sul loro stato di conservazione e sulla buona manutenzione, oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni, sono effettuati dagli uffici preposti della Polizia Locale, dagli altri organi di Polizia Giudiziaria e dal personale degli Enti proprietari delle strade.
2. Limitatamente ai luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari del Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni al Comune o all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
3. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata, a mezzo di specifico verbale, al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato.

Articolo 38 - Sanzioni

1. L'esposizione di un impianto pubblicitario non preventivamente autorizzato o, comunque, installato in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata, costituisce violazione alla presente normativa, punibile con sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod., del D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod., nonché del D.Lgs. n. 42/2004 e succ. mod. per gli ambiti di particolare valore storico-artistico-ambientale, espressamente vincolati.
2. La violazione delle norme della presente normativa, laddove non riguardante fattispecie di illecito per il quale la relativa sanzione amministrativa pecuniaria risulta già disposta dal vigente Codice della Strada o dal D.Lgs. n. 42/2004 e succ. mod. e notificata entro 150 giorni, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e succ. mod.; la suddetta sanzione, se non è avvenuta la contestazione immediata, deve essere notificata entro 90 giorni, secondo quanto disposto dalle norme contenute nelle sezioni I e II della Legge n. 689/1981 e succ. mod.
3. Dalle violazioni suddette consegue, ai sensi di legge, la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo posto a carico dell'autore e a proprie spese, di rimuovere gli impianti realizzati entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto.
4. In caso di inottemperanza, il Comune provvederà d'ufficio, addebitando al responsabile le spese sostenute, ferma restando la possibilità di effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.
5. Gli impianti pubblicitari la cui autorizzazione risulti scaduta, sia decaduta o sia stata revocata, quelli in stato di abbandono o in pericolo di stabilità che possono causare danno al decoro urbano e/o pregiudizio alla pubblica sicurezza, devono essere rimossi dall'originario titolare dell'autorizzazione, che deve altresì provvedere, entro 10 giorni al ripristino dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
6. In caso di inottemperanza, a quanto previsto al precedente comma 5, il Comune provvederà d'ufficio, con deposito del manufatto nel magazzino comunale, addebitando al titolare le spese sostenute, nonché le spese di custodia. Decorsi 6 mesi il materiale rimosso potrà essere avviato a distruzione.
7. Resta ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le violazioni della presente normativa non sanzionabili in applicazione dei depositi di cui ai commi precedenti.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 - Tolleranze, norme transitorie e finali

1. Per la valutazione di conformità degli impianti esistenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente ad altezza massima, altezza da terra ecc.
2. Gli impianti di pubblica affissione sono adeguati alle norme del presente piano entro un anno dalla data di adozione.
3. Le norme del presente Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; tutti gli impianti attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati allo scadere della autorizzazione o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria e comunque entro e non oltre 2 anni dall'approvazione del presente Piano.
4. Le insegne autorizzate ed in contrasto con le norme di cui al presente Piano dovranno essere adeguate allo scadere della autorizzazione o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria.
5. Nel caso di inottemperanza di quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4 il Comune provvederà d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione e alla conseguente rimozione dell'impianto addebitando al titolare tutte le spese sostenute.
6. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme si rimanda a quanto previsto dal D.L.gs. n. 285/1992 e succ. mod. e dal D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod.
7. Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod. e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod.
8. Eventuali modifiche e o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente Piano.

Articolo 40 - Entrata in vigore e quadro normativo di riferimento

1. Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione da parte del Consiglio Comunale.
2. Da tale data, sono abrogate, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano ad esclusione di quelle date dal Regolamento Edilizio. Per quanto non previsto nel presente piano si rinvia alle norme vigenti in materia.
3. Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
4. Costituiscono norme di rinvio del presente Piano:
 - Codice della Strada D.Lgs n. 285/1992 e succ. mod.;
 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992 e succ. mod.;
 - D.Lgs. n. 507/1993 e suc. mod.;
 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 e succ. mod.;
 - Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 31 maggio 2007;
 - Regolamento applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 21 febbraio 2002;

- Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici D.P.R. n. 503/1996 e succ. mod.;
- Legge Regionale n. 17/2000 e succ. mod.;
- Legge Regionale n. 12/2005 e succ. mod.;
- Modifica della Delimitazione del Centro Abitato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod. approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 458/1995 e n. 775/1995.
- Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
- Regolamento per l'applicazione della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 26 novembre 2003 e succ. mod.;
- Regolamento d'uso del Verde, settembre 1997.